



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale

a cura della Task Force Appalti - Progetti

AMBITO: PRINCIPI DELLA CONTRATTAZIONE

**T.A.R. Veneto, sez. I, 15/09/2025, n. 1556: Principio di auto-organizzazione:
l'affidamento in house equivale all'outsourcing e non sussiste più un onere di
motivazione rafforzata.**

Il TAR Veneto si pronuncia sull'affidamento del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione volontaria e coattiva dei tributi locali ad una società a totale partecipazione pubblica – di cui il Comune resistente era socio – anziché ricorrere, come auspicato dalla ricorrente, al modulo ordinario delle procedure ad evidenza pubblica.

Il Collegio smentisce l'assunto della ricorrente secondo il quale il modello dell'auto-organizzazione amministrativa sarebbe un'opzione di natura subordinata al mercato. L'art. 7, co. 2, D. Lgs. n. 36/2023 è chiaro nell'escludere che l'affidamento in house sia un modello subordinato rispetto al ricorso al mercato concorrenziale, ritenendolo invece alternativo a quest'ultimo.

Facendo riferimento anche alla relazione allegata allo schema definitivo del Codice dei Contratti Pubblici, il TAR rileva che, in seguito alla codificazione del principio di auto-organizzazione di cui all'art. 7 D. Lgs. n. 36/2023, l'autoproduzione e l'esternalizzazione si pongono su un piano di tendenziale parità.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

La scelta per l'auto-organizzazione richiede pur sempre una motivazione, sebbene non più rafforzata (come accadeva sotto la vigenza del Codice previgente), incentrata sulla valutazione della congruità economica dell'offerta.

“Nel dettaglio la nuova disciplina prevede due livelli di complessità della motivazione, in base all'oggetto del contratto: per i servizi pubblici locali (rivolti all'utenza) è necessario che vengano evidenziati i vantaggi per la collettività sotto il profilo della qualità ed universalità del servizio, oltre che del risparmio di tempo e del razionale impiego di risorse; per i servizi strumentali all'amministrazione è invece sufficiente una motivazione più snella che dia conto dei vantaggi in termini di economicità, celerità e perseguimento degli interessi strategici, anche sulla scorta di parametri di confronto oggettivi e predeterminati”. Secondo il TAR ai fini della scelta di auto-produrre un servizio strumentale è sufficiente una motivazione incentrata su ragioni di convenienza economica, che possono emergere dall'analisi comparativa del rapporto qualità/prezzo incentrata su criteri oggettivi e predeterminati.

[Consulta la sentenza](#)